

COMUNE DI MOZZANICA

PROVINCIA DI BERGAMO

SCHEMA CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE DEL CHIOSCO VIA  
XXV APRILE " PARCO ARCOBALENO" DESTINATO AD ATTIVITA' DI  
BAR

Rep. interno n° /2020

L'anno duemilaVenti il giorno del mese di nel Palazzo Comunale, tra Il Sig.  
- Responsabile del Servizio Ufficio Tecnico, in nome e per conto del Comune  
di Mozzanica Cod. Fisc. nr. 00307380162 e Il/la Sig./ra , nato/a a il e  
residente a in Via -Cod. Fisc. si conviene e si stipula quanto segue:

- 1) Il Comune di Mozzanica, in esecuzione della determinazione nr. del ,  
concede in uso alla ditta il chiosco di proprietà comunale situato nel  
parco pubblico "Arcobaleno" di Via XXV Aprile. **costituito da manufatto in  
legno di mq 16,00 su piattaforma di mq 66,00, più locale servizi igienici,**  
meglio indicati nella planimetria allegata
- 2) La concessione del chiosco è finalizzata all'apertura di un pubblico  
esercizio - bar-caffè. Contestualmente alla concessione del chiosco verrà  
rilasciata un'autorizzazione per somministrazione di alimenti e bevande con  
validità di tre anni rinnovabili tacitamente di anni due per due con apertura  
obbligatoria per cinque mesi continuativi dal 1 maggio al 30 settembre di  
ogni anno e facoltativa negli altri periodi dell'anno. L'autorizzazione  
rilasciata con la presente convenzione è vincolata al predetto chiosco e  
pertanto non potrà essere in alcun modo trasferita o ceduta, pena quanto  
disposto al punto 9), e la stessa verrà revocata col venir meno della presente

concessione, per qualsiasi causa. A tale scopo il concessionario, al momento dell'inizio dell'attività, deve essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalla vigente legislazione ed in particolare dal Dlgs 26.3.2010 n° 59 e successive modificazioni ed integrazioni intervenute sull'attività dei pubblici esercizi, nonché acquisire il certificato sanitario di igienicità dei locali. L'autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande rilasciata a corredo della presente convenzione **conterrà il DIVIETO DI SOMMINISTRAZIONE di bevande aventi un contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume**

3) La concessione ha durata di tre anni dalla data odierna e potrà essere rinnovata tacitamente per ulteriori anni 2 più 2 qualora sussistano e permangano i requisiti richiesti per l'accesso alla concessione di cui alla presente convenzione. Il titolare della concessione dovrà comunque farne richiesta scritta almeno 6 mesi prima della scadenza. Lo stesso termine dovrà essere osservato anche per una eventuale rinuncia.

4) Il canone annuo dovuto per la concessione è pari a € . ( oltre IVA se dovuta). Il pagamento anticipato deve essere effettuato in due rate di pari importo con pagamento anticipato entro il mese di aprile e ottobre di ogni anno. Il canone annuale sarà soggetto a revisione periodica in base alla variazione dell'indice annuale ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, rilevato al 31 maggio di ogni anno.

5) La ditta concessionaria dovrà adempiere ai seguenti obblighi:

a) provvedere, a proprie spese e senza diritto di rimborso, all'esecuzione delle opere di adeguamento e all'acquisto degli arredi necessari all'utilizzazione della struttura come esercizio di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e al mantenimento della stessa in tali

condizioni; ogni intervento da effettuare sul chiosco e sull'area adiacente dovrà essere preventivamente autorizzato dall'Ufficio Tecnico del Comune di Mozzanica sentito il parere della Giunta Comunale;

- b) provvedere alla richiesta di attivazione delle utenze presso gli enti competenti e al pagamento dei relativi canoni o consumi per la fornitura di energia elettrica, acqua potabile e di altri servizi o forniture che terrà opportuno richiedere per l'esercizio della sua attività;
- c) l'Amministrazione Comunale sosterrà le spese di allacciamento alle utenze e sarà comunque sollevata da responsabilità civili o penali per danni a persone o cose derivanti dall'uso del chiosco. E' a carico del concessionario la stipula di apposita polizza assicurativa per responsabilità civile da consegnare in copia all'Amministrazione Comunale;
- d) provvedere alla pulizia quotidiana dei servizi igienici pubblici e alla fornitura del materiale igienico di facile consumo. I bagni dovranno restare chiusi e la chiave verrà consegnata all'utente che ne richiede l'utilizzo;
- e) provvedere anche alla pulizia dell'area non coperta di mq 1.500,00 , adiacente ai locali e meglio individuata nella planimetria e data in concessione;
- f) effettuare la raccolta differenziata dei rifiuti prodotti dalla sua attività, secondo la disposizioni comunali vigenti, nonché in base a quanto impartito dall'ufficio ecologia del Comune per il conferimento, la dotazione e l'ubicazione dei cassonetti. E' a carico della ditta concessionaria il pagamento della TARSU, secondo le norme vigenti;

- g) il bar dovrà garantire un'apertura di almeno 5 mesi continuativi dal primo di maggio al 30 settembre ed assicurare il servizio per almeno 8 ore giornaliere tra le ore 10,00 e le ore 24,00 e con obbligo di apertura nella fascia oraria tra le ore 20,00 e le ore 23,30 ed, inoltre, non potrà essere effettuata la chiusura settimanale e la chiusura per ferie nel periodo primo maggio - trenta settembre per più di due mattine alla settimana;
- h) il gestore del bar dovrà comunque comunicare i periodi di chiusura che intende effettuare nel periodo di apertura facoltativo;
- i) non somministrare per asporto bevande in contenitori di vetro, che dovranno essere consumate sul posto, al fine di evitare che le bottiglie di vetro vengano abbandonate all'interno del parco diventando oggetti pericolosi;
- j) effettuare l'apertura dell'esercizio entro il termine di mesi tre dall'aggiudicazione previo ottenimento del parere favorevole dell'ATS competente e dell'autorizzazione comunale;
- k) segnalare tempestivamente per iscritto al Comune di Mozzanica eventuali inconvenienti, problemi o danni causati da terzi alla struttura di proprietà comunale;
- l) salvo cause di forza maggiore, comunicare il recesso dalla presente concessione con un preavviso di almeno sei mesi;
- m) versare un cauzione pari a una annualità del canone di concessione, a garanzia dell'adempimento degli obblighi previsti dalla presente convenzione;

6) Ai sensi dell'art. 1609 c.c. le riparazioni di piccola manutenzione sono a carico del conduttore; tali sono quelle dipendenti da deterioramenti prodotti dall'uso e non quelle dipendenti da vetustà;

7) L'Amministrazione Comunale dovrà autorizzare l'organizzazione, da parte del concessionario, di attività d'intrattenimento nell'area data in concessione.

8) E' fatto divieto alla ditta concessionaria di cedere o subappaltare in tutto o in parte la gestione del chiosco bar, senza il preventivo consenso scritto dell'Amministrazione Comunale, pena la risoluzione del contratto e l'incameramento della cauzione. In caso d'infrazione alle norme del presente atto commessa dal subappaltatore occulto, unico responsabile verso l'Amministrazione Comunale e verso terzi s'intenderà la ditta concessionaria.

9) Il mancato rispetto di quanto previsto nella presente convenzione da parte del concessionario, viene contestato in forma scritta dall'Amministrazione Comunale, con applicazione di una penale di importo non superiore a al 10% dell'importo del canone annuo di concessione. La ditta concessionaria ha la facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro e non oltre 15 giorni dalla notifica della contestazione, dopodiché, se le stesse non saranno ritenute valide si procederà all'applicazione della sanzione, che dovrà essere pagata in contanti o, in caso contrario, mediante incameramento della relativa quota della cauzione, che dovrà poi essere integrata nel suo importo originario entro 30 giorni.

10) Clausola risolutiva espressa - Oltre a quanto previsto dall'art. 1453 del C.C. per inadempimento delle obbligazioni contrattuali, si conviene che, ai sensi dell'art. 1456 del C.C. costituiscono motivo per la risoluzione del contratto, senza pregiudizio di ogni altra azione per rivalsa di danni, le

seguenti ipotesi:

- a) l'applicazione di 3 penalità nel corso di un periodo di sei mesi dell'attività del pubblico esercizio oggetto della presente convenzione o la contravvenzione al divieto di somministrazione di bevande con contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume;
  - b) apertura di una procedura concorsuale;
  - c) messa in liquidazione o altri casi di cessione dell'attività della ditta concessionaria;
  - d) mancata osservanza del divieto di subappalto;
  - e) inosservanza delle norme igienico-sanitarie nella conduzione del pubblico esercizio;
  - f) gravi danni prodotti alle attrezzature e agli immobili di proprietà comunale;
  - g) mancata integrazione dell'importo della cauzione, come previsto al punto 10);
  - h) ogni altra inadempienza qui non contemplata o fatto che renda impossibile la prosecuzione della gestione del chiosco bar.
- 11) Principi di reciproca collaborazione - Il rapporto generato dalla presente convenzione dovrà essere improntato a criteri di massima collaborazione tra le parti.
- 12) Il conduttore dichiara di trovare il chiosco in buone condizioni ed assume l'obbligo di riconsegnarlo alla scadenza nello stesso stato, salvo la normale usura.
- 13) Le spese contrattuali relative al presente atto sono a carico del concessionario.

Per quanto non previsto nella presente convenzione si richiamano le norme

vigenti in materia.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO \_\_\_\_\_

IL CONCESSIONARIO \_\_\_\_\_